

Codice A1805B

D.D. 4 agosto 2020, n. 2071

Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione del "Progetto di gestione del bacino di compenso di Mombracco (CN01002)", localizzato in comune di Sanfront (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A.



ATTO DD 2071/A1805B/2020

DEL 04/08/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1805B - Difesa del suolo

OGGETTO: Art. 114 del d. lgs. 152/2006, d.m. 30/06/2004 e art. 14 del d.p.g.r. 12/R del 2004 - Procedimento di approvazione del "Progetto di gestione del bacino di compenso di Mombracco (CN01002)", localizzato in comune di Sanfront (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A.

Premesso che:

il decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 30/06/2004 ha fornito i criteri per la redazione del progetto di gestione delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo degli invasi, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs. 152/1999, ora art. 114 del d.lgs. 152/2006;

sussiste in capo ai gestori degli invasi l'obbligo, ai sensi dell'art. 6 del d.m. 30/06/2004, di redigere il progetto di gestione per i propri invasi, anche al fine di adeguare i fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione e dei disciplinari di esercizio;

l'art. 114 del d.lgs.152/2006 fa salvi i criteri già definiti con il d.m. 30/06/2004;

il comma 7 dell'art. 21 quater del d.p.g.r. 9 novembre 2004, n.12/R stabilisce in dieci anni il termine di validità del progetto di gestione approvato, decorso il quale il progetto stesso deve essere oggetto di rinnovo;

tale disposizione prevede che il rinnovo sia approvato sulla base della presentazione di un progetto aggiornato che riporti anche, ai sensi dell'art. 21 sexies, comma 2, i risultati dei monitoraggi

effettuati e una sintesi tecnica delle modalità operative eseguite nel corso di validità del progetto precedente;

il parere preventivo della Regione, amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento CN01002, richiesto per l'esame del progetto di gestione dall'art. 3 del decreto del 30 giugno 2004, è rilasciato dallo stesso Settore regionale responsabile del presente procedimento.

Premesso inoltre che:

la società Enel Green Power S.p.A. ha trasmesso, con nota prot. n. 4122 del 07/04/2020 (ns. prot. n. 17752/A1805B del 07/04/2020), il progetto di gestione da esaminare per l'approvazione.

Dato atto che:

con ns. nota prot. n. 22004/A1805B del 05/05/2020, è stata indetta, la conferenza di servizi di cui all'art. 21 quater c. 3 del d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i., in forma semplificata ed in modalità asincrona, ex art. 14-bis, legge n. 241/1990 e s.m.i., al fine di effettuare l'esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti, nonché di effettuare l'istruttoria relativa al procedimento in oggetto attraverso il coinvolgimento delle strutture regionali preposte alla tutela ambientale, alla tutela della fauna ittica, alla gestione dei rifiuti, alla pianificazione delle risorse idriche e gestione aree protette, alla pianificazione in materia di irrigazione e bonifica, nonché del Dipartimento territorialmente competente dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale (ARPA);

con ns. nota prot. n. 26858/A1805B del 01/06/2020, sono state richieste al proponente, ai sensi dell'art. 2 c. 7 della l. 241/1990, alcune integrazioni progettuali, al fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l'adozione del provvedimento conclusivo;

il proponente, con nota prot. n. 10306 del 25/06/2020, ha provveduto a trasmettere la documentazione integrativa richiesta.

Visti i pareri pervenuti:

- note prot. n. 42302/A1600A del 20/05/2020 e n. 67455/A1600A del 23/07/2020 della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio;
- nota prot. n. 26072/A1816B del 27/05/2020 della Direzione regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica - Settore Tecnico Regionale – Cuneo;
- nota prot. n. 41171 del 25/05/2020 dell'ARPA - Dipartimento territoriale di Cuneo (Piemonte Sud Ovest)
- nota prot. n. 1946 del 08/06/2020 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso;
- nota prot. n. 27869 del 20/05/2020 della Provincia di Cuneo;
- note prot. n. 50797 del 12/05/2020 e n. 78128 del 24/07/2020 dell'ASL CN1;
- note prot. n. 3524/3761 del 14/05/2020, n. 3834/3849 del 19/05/2020, n. 4896/5393 del 14/07/2020, n. 5528/5702 del 28/07/2020 del Comune di Revello.

Valutato tutto quanto complessivamente emerso nel corso dell'istruttoria svolta.

Dato atto che:

- il bacino di compenso in esame è connesso agli impianti idroelettrici di Sanfront e di Mombracco

(o Sanfront II), che sfruttano le portate derivate dal bacino del fiume Po; nello specifico questo invaso funge da recapito per le acque provenienti dall'impianto di Sanfront; le portate sono restituite nel fiume Po tramite un canale a cielo aperto a monte del ponte della SP117 e parzialmente conferite ai canali irrigui di Revello e Rifreddo;

- dal punto di vista idraulico, l'opera si colloca all'esterno dell'alveo del fiume Po che in questo tratto è di competenza regionale, e catastalmente non insiste su pertinenze del demanio idrico; pertanto i lavori e/o le opere da realizzarsi nell'invaso non sono soggetti ad autorizzazioni idrauliche ai sensi del r.d. 523/1904;
- analogamente non sono necessari provvedimenti concessori per eventuali estrazioni di materiale litoide demaniale ai sensi della d.g.r. n.44-5084 del 14/01/2002 e s.m.i.;
- l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso è soggetto gestore della ZSC IT1160009 "Confluenza Po-Bronda" posta a valle dell'intervento (a distanza di circa 13 km).

Preso atto inoltre che:

- il Fiume Po a valle del ponte di Sanfront è in regime di secca per circa 3-4 mesi/anno con punte di 6 mesi/anno;
- nel tratto a valle del ponte di Sanfront sono state recentemente censite le seguenti specie ittiche (fonte Arpa, UNIUPO):
 - Cottus gobio (All. II della direttiva Habitat 92/43/CEE. Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003));
 - Salmo trutta marmoratus (allegato II della direttiva Habitat 92/43/CEE. Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003));
 - Barbus caninus (allegato II e V della direttiva Habitat 92/43/CEE. È inoltre elencata fra le specie protette nella Convenzione di Berna (all. III). Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003));
 - Telestes muticellus (allegato II della direttiva Habitat 92/43/CEE e nell'appendice III della Convenzione di Berna. Inclusa nel piano d'azione generale per la conservazione dei Pesci d'acqua dolce italiani (Zerunian 2003));
 - Salmo trutta complex.

Considerato che:

il presente progetto di gestione è stato predisposto in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 114 del d.lgs. 152/2006, dall'art. 1 c. 2 del d.m. 30/06/2004 e dal d.p.g.r. 12/R del 2004;

il Comune di Revello, con nota prot. n. 5528/5702 del 28/07/2020, ha chiesto la riattivazione da parte della ditta realizzatrice dei lavori della vecchia presa di alimentazione dei canali dei Molini direttamente dal fiume Po, ivi comprese le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa vigente, onde evitare la messa in secca; tali aspetti tuttavia non risultano afferenti all'oggetto del presente procedimento, bensì alla gestione della concessione irrigua e della convenzione di couso delle opere tra Enel e consorzio irriguo, mentre resta in capo ai titolari delle rispettive concessioni la presentazione delle eventuali istanze di variante;

in merito inoltre alle osservazioni presentate dal Comune di Revello che recitano: "a parere dell'amministrazione scrivente la soluzione proposta nella nota citata [Associazione pescatori Revellesi] appare condivisibile per evitare il danno ambientale derivante dal mancato rispetto delle norme vigenti sul deflusso minimo vitale (DMV).", si evidenzia che la normativa sul DMV è circoscritta ai corsi d'acqua naturali che, per il caso di specie, sono rappresentati dal solo fiume Po;

l'ASL CN1, con note prot. n. 50797 del 12/05/2020 e n. 78128 del 24/07/2020, ha comunicato che non si rilevano problematiche dal punto di vista igienico sanitario;

il progetto di gestione del bacino di compenso di Mombracco può essere ritenuto accettabile sotto il profilo ambientale, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni indicate nel dispositivo.

Ritenuto pertanto, alla luce delle considerazioni ed osservazioni sopra esposte, di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, il progetto di gestione in oggetto, condizionatamente al rispetto delle prescrizioni indicate nel dispositivo.

Attestato che la presente determinazione non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della d.g.r. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- d. lgs. 152/2006 e s.m.i.
- d.m. 30/06/2004
- l.r. 25/2003 e s.m.i.
- l.r. 23/2008 e s.m.i.
- d.p.g.r. 12/R del 2004 e s.m.i.

DETERMINA

di approvare, ai sensi dell'art. 21 quater, c. 7 del d.p.g.r. 12/R del 2004, il "Progetto di gestione del bacino di compenso di Mombracco (CN01002)", localizzato in comune di Sanfront (CN), presentato da Enel Green Power S.p.A., subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. Il progetto di gestione, adeguato secondo le prescrizioni, dovrà essere presentato in copia informatizzata al Settore regionale Difesa del Suolo e resterà agli atti del Settore medesimo;
2. Nella regola di gestione ed in particolare per l'effettuazione delle operazioni di svaso, sfangamento o spurgo si dovrà tenere conto del necessario preavviso di quattro mesi di cui all'art. 5 del decreto 30 giugno 2004;
3. Circa il monitoraggio ecologico da effettuarsi prima e dopo le operazioni programmate di spurgo del bacino, dovrà essere inserita anche una stazione di monitoraggio sul Po a monte dell'invaso così come definito dalla normativa, con le medesime tempistiche e tipo di indagini di quelle già previste nella sezione individuata a valle del rilascio;
4. Per quanto riguarda le tempistiche di monitoraggio, si concorda per un monitoraggio prima dell'avvio delle operazioni di rilascio, un post a 3-4 settimane e si propone un ulteriore monitoraggio nei 4 - 6 mesi successivi. Riguardo alle metodiche applicate si suggerisce di

applicare possibilmente la metodologia MMI - Multi-Metric Clogging Index (Doretto et al., 2018) sviluppato dall'Università di Torino – Dbios e Università del Piemonte Orientale- Disit, che è stata studiata appositamente per la valutazione sulla componente biotica degli effetti degli svasi;

5. Per quanto riguarda il monitoraggio in continuo durante lo svaso, si prevede di misurare in continuo i parametri quali solidi sospesi, solidi sedimentabili, ossigeno disciolto, temperatura, ph e conducibilità: si richiede di misurare in continuo anche la portata rilasciata;
6. Per quanto riguarda i ripopolamenti fauna ittica previsti ove necessario per ripristinare le condizioni ecologiche antecedenti le operazioni, data la presenza dello scazzone si suggerisce di evitare tale azione in quanto la predazione da parte di salmonidi sembra essere fattore di degrado per lo scazzone, ovvero di prevedere di concordare con l'Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso eventuali modalità;
7. Per quanto riguarda il periodo di effettuazione manovre di manutenzione bacino, data la presenza di fauna ittica di interesse conservazionistico, si richiede di svolgere le attività di manutenzione al di fuori del periodo di riproduzione di ogni specie elencata in premessa;
8. Dato atto che è prevista una attività di manutenzione dello svaso nel 2021 con la rimozione di 15.600 m³ di deposito dal bacino, dato atto della presenza di ittiofauna di interesse comunitario e conservazionistico a valle del bacino in oggetto e considerata la particolare situazione idrologica del Fiume Po a valle delle operazioni, si ritiene che sia da preferire, tra le modalità di gestione elencate nel Piano, l'asportazione meccanica dei sedimenti. Nel caso in cui la società titolare della gestione dell'invaso, decidesse di procedere ad una operazione di rimozione meccanica dei sedimenti, il Programma di sintesi dovrà comprendere una nuova caratterizzazione fisico-chimica del materiale da asportare, i volumi interessati dall'operazione e i siti di destinazione nei quali si prevede di stoccare il materiale;
9. Il Programma di sintesi delle attività relativo al Piano di gestione in oggetto dovrà essere sottoposto a procedimento di Valutazione di incidenza;
10. Prima di procedere a qualsiasi intervento sull'invaso, in fase di redazione del programma di sintesi dovrà essere effettuata una caratterizzazione della colonna d'acqua dell'invaso nel punto più profondo;
11. Anche per gli interventi di "Svuotamento per manutenzione ed ispezione", effettuati agendo sullo scarico di fondo del bacino, e che pertanto inevitabilmente sono destinati a veicolare una certa quantità di sedimenti depositati sul fondo dell'invaso, dovrà essere definito e messo in atto un monitoraggio di tipo chimico-fisico in continuo durante le operazioni di deflusso delle acque dall'invaso, in un punto idoneo situato a valle dello scarico (solidi sospesi, ossigeno disciolto, temperatura, pH e conducibilità, solidi sedimentabili, misura in continuo delle portate rilasciate). La misura in continuo delle portate rilasciate dovrà essere effettuata per tutte le operazioni di fluitazione e spurgo dei sedimenti;
12. Non dovranno essere modificati i vincoli della derivazione in materia di concessioni di derivazione di acqua pubblica e di VIA;
13. Le operazioni previste nel Progetto di Gestione dovranno garantire prioritariamente il rispetto degli adempimenti di cui al d.p.g.r. 10 luglio 2007 n. 8/R - "Disposizioni per la prima attuazione delle norme in materia di deflusso minimo vitale", e di cui alla d.g.r. 28 febbraio 2011 n. 80-1651 "Linee guida per la redazione del Programma dei rilasci del deflusso minimo vitale ai sensi dell'art. 7 del Regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8";
14. Le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno influire negativamente sul raggiungimento degli obiettivi di qualità previsti dalla direttiva 2000/60/CE e dovranno essere compatibili con il Piano di Gestione del distretto idrografico del fiume Po (adottato con Deliberazione n° 1 del 24/02/2010 dell'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato definitivamente con d.p.c.m. 08/02/2013), il quale indica che "le amministrazioni e gli enti pubblici non possono rilasciare concessioni, autorizzazioni e nulla osta relativi ad attività di trasformazione del territorio che siano in contrasto con gli Elaborati di detto Piano e, in

particolare, con gli obiettivi di qualità ed i contenuti di cui al Programma di misure dell'Elaborato 7 del Piano medesimo”;

15. Il rilascio di sedimenti a valle del Bacino dovrà avvenire con concentrazioni di inerti (trasportati al fondo o in sospensione), di solidi sospesi, di ossigeno disciolto e di sostanze e composti chimici ed organici, che siano compatibili con le prescrizioni contenute nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Piemonte e nel Piano di Gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, e con gli obiettivi di qualità dei corpi idrici, con specifico riferimento agli usi potabili e alla vita acquatica e secondo i limiti previsti dalla normativa di settore;
16. Le operazioni previste nel Progetto di Gestione non dovranno pregiudicare in alcun modo i diritti di terzi e le altre derivazioni attualmente in esercizio (ciò ai sensi del codice civile e dell'art. 21 del d.p.g.r. 29/07/2003, n°10/R e s.m.i.) nel tratto sotteso ed a valle; in particolare il Concessionario:
 - non dovrà danneggiare in alcun modo l'attività di irrigazione nel periodo irriguo delle derivazioni regolarmente concesse;
 - dovrà assumere tutte le necessarie cautele al fine di garantire i diritti di tutte le altre derivazioni attualmente in esercizio nel tratto sotteso ed a valle, assumendosi anche tutte le eventuali spese da ciò derivanti;
 - dovrà avvisare con un congruo anticipo (almeno 24 ore solari) i Titolari di tutte le derivazioni e gli utilizzatori della risorsa idrica che possano essere interessati sia dalle operazioni di svasso, che da quelle di fluitazione, in modo da consentire loro di effettuare tutte le operazioni necessarie a minimizzare eventuali danneggiamenti;
17. Il Concessionario terrà sollevata ed indenne l'Autorità Concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto del presente parere e della Concessione in essere;
18. Il Concessionario è tenuto all'esecuzione a sue spese delle variazioni che, a giudizio insindacabile della Pubblica Amministrazione, le circostanze sopravvenute rendano necessarie nelle opere relative alla Concessione per la salvaguardia dell'ambiente naturale, dell'alveo o bacino, della navigazione, dei canali, delle strade ed altri beni laterali, nonché dei diritti acquisiti dai terzi in tempo anteriore alla concessione;
19. Il Concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni vigenti ed in particolare delle norme nazionali e regionali concernenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica, la tutela delle acque, il buon regime delle acque, la tutela dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene e la sicurezza pubblica;
20. Qualora, a seguito di specifici approfondimenti progettuali e/o aggiornamenti al presente progetto di gestione, risultasse necessario realizzare opere o interventi sottoposti alla procedura di VIA ai sensi della legge regionale 40/1998, con particolare attenzione agli impianti di smaltimento o recupero di rifiuti, dovranno essere espletate le relative fasi procedurali, la cui conclusione costituirà presupposto necessario per l'approvazione del conseguente aggiornamento al progetto di gestione.

Si ricorda che le operazioni di asportazione meccanica di sedimenti dal bacino, qualora necessarie e per le quali il documento presentato rimanda ad una “descrizione dettagliata delle modalità operative di esecuzione delle operazioni [...] che saranno fornite, preliminarmente alle operazioni, nel “Programma di Sintesi delle attività”, dovranno essere gestite conformemente alla vigente normativa ambientale (d.lgs. 152/2006 e d.p.r. 120/2017) e la loro collocazione progettata adeguatamente in relazione ai parametri geomeccanici dei sedimenti stessi nel rispetto delle disposizioni della l.r. 45/89.

Il progetto di gestione ha validità decennale, dopodiché dovrà essere ripresentato dal proprietario, in

forma aggiornata, per la nuova approvazione da parte della Regione.

Ai sensi dell'art. 21-quater, comma 8 del regolamento regionale 12/R del 2004 e s.m.i., la Regione si riserva di formulare ulteriori condizioni o di richiedere un aggiornamento del progetto anche in momenti precedenti alla scadenza dei dieci anni, a seguito di qualsiasi evidenza futura di alterazione delle condizioni della fauna ittica o dello stato qualitativo delle componenti chimico fisiche e biologiche del tratto di fiume Po imputabili alle manovre eseguite presso l'invaso di Mombracco, nonché a seguito di sopravvenute sostanziali modifiche del quadro di riferimento nel quale le proposte di gestione erano inserite, legate sia a esigenze del gestore (quali, ad esempio, interventi di variante alle strutture di sbarramento o variazioni delle modalità di gestione degli organi di scarico o delle acque invase), sia a circostanze estranee al gestore medesimo (quali, ad esempio, un peggioramento della qualità del fiume rilevata nell'ambito del Monitoraggio Regionale dei corsi d'acqua o l'insorgenza di pressioni antropiche sul bacino in oggetto).

Al gestore inoltre rimane l'obbligo di aggiornare periodicamente il progetto di gestione secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 6 del decreto del 30 giugno 2004.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell'articolo 40 del d. lgs.33/2013.

Gli estensori

ing. Roberto Fabrizio
ing. Roberto Del Vesco

LA DIRIGENTE (A1805B - Difesa del suolo)
Firmato digitalmente da Gabriella Giunta